



COMUNE di RIPATRANSONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX settembre, 1 - 63065 Ripatransone

Codice fiscale e partita iva: 00370910440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 59 del 20-05-2026

Oggetto: Variante Urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) relativamente alla modifica dell'art. 7.1 delle NTA del PRG del Comune di Ripatransone (AP) ai sensi dell'ex art. 30 della L.R. n. 34/1992 come previsto dal comma 8 dell'art. 33 della L.R. n. 19/2023

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di maggio alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si e` riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO	SINDACO	P
PEROZZI LEONARDO	ASSESSORE	P
BRUNI STEFANIA	ASSESSORE	A
PASQUALI ROBERTO	ASSESSORE	P
VERDECCHIA MAGDA	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. GRELLI PIERLUIGI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO nella sua qualita` di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Giunta Provinciale Amministrativa del 07/05/1929 e successiva del 27/09/1929 veniva approvato il Regolamento Edilizio di cui alla Delibera del Commissario prefettizio n. 2 del 19/04/1929 e del 27/07/1929;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/1969 veniva adottato il Programma di fabbricazione del territorio comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/1971 e successiva ratifica con Delibera di Consiglio provinciale Amministrativa n. 328 del 20/02/1971 veniva approvato con modifiche il Programma di fabbricazione del territorio comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 06/10/1973 veniva adottata la Variante al Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio Comunale;
- Decreto del Presidente della Regione Marche n. 3643 del 06/03/1975 veniva approvata definitivamente la Variante al Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio Comunale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18/03/1978 venivano approvate le modifiche al Regolamento Edilizio in attuazione al D.P.R. 24/07/1977;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 28/12/1978 veniva approvata la delimitazione dei Centri Edificati ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 865/1971;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/1979 veniva adottato il Piano Particolareggiato Centro Storico;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 20/11/1979 veniva approvato definitivamente il Piano Particolareggiato Centro Storico;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 21/04/1980 veniva adottata la Variante al Piano di Fabbricazione;
- D.P.G.R. n. 23 del 14 settembre 1989, veniva approvato da parte della Regione Marche il Regolamento Edilizio tipo;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell'8 maggio 1991, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in seduta del 3 giugno 1991, al n. 4844/LPU, veniva adottato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo approvato come sopra dalla Regione Marche;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 3 giugno 1992, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in seduta del 25 giugno 1992, al n. 4504/AUE, veniva adottato in via definitiva il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 10 novembre 2008 venivano approvate le modifiche al Titolo III art. 13 ed al Titolo XVI artt. 93, 94 e 95 al vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15/11/2013 approvate le modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale relativamente agli artt. 14, 15 e 17 (definizione, compiti e funzione della commissione edilizia comunale)
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/10/2023 ad oggetto: "modifica regolamento edilizio comunale - inserimento dell'art. 83 bis ad oggetto: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori su fabbricati di civile abitazione esistenti" veniva approvata la variazione al regolamento edilizio comunale attraverso l'inserimento dell'art. 83 bis;
- A seguito dell'approvazione della Legge Regionale n. 34/1992 e dell'approvazione del P.P.A.R. della Regione Marche nel 1989, il Comune di Ripatransone decide di avviare la procedura per la redazione del primo Piano Regolatore Comunale secondo la procedura e tempistica di seguito indicate:
- Disposizione n. 1/1997 del Difensore Civico della Regione Marche, acquisita agli atti di questo Comune in data 14/08/1997, veniva nominato il Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. comunale nella persona del Dr. Roberto De Berardinis;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 16/09/1997, veniva adottato il P.R.G. del territorio comunale adeguato al P.P.A.R. redatto dall'Arch. Francesco Capponi;
- In data 16/09/1997 veniva disposto il deposito degli atti per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

- Delibere di Consiglio Comunale n. 54 del 15/06/1998 ad oggetto: "Esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale" venivano approvate le osservazioni pervenute al Comune e n. 71 del 23/07/1998 ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore Generale ricognizione degli elaborati ed osservazioni da inviare alla Provincia" si procedeva ad una ricognizione degli elaborati e deliberazioni relative all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale da inviare alla Provincia di Ascoli Piceno;
- Parere del Comitato Provinciale per il Territorio, espresso nella seduta dell'8/05/2000, veniva ratificato quanto espresso nell'istruttoria del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno dell'11/04/2000;
- Documento Istruttorio del 09/05/2000 Class. 63SUG002 il Responsabile del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN esprimeva parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, con stralci, modifiche e prescrizioni;
- Delibera del Consiglio Provinciale del 16/05/2000, n. 75, ad oggetto: "Comune di Ripatransone - Comunicazione degli stralci delle modifiche e prescrizioni con le quali si intende approvare il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) - Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 16/03/1997" veniva trasmesso a questo Comune l'atto con cui si intendeva approvare con le relative prescrizioni il Piano Regolatore Generale;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2000 esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore adottato adeguato al P.P.A.R. Determinazioni in merito alle osservazioni della Provincia formulate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000" con la quale venivano accolte le richieste della Provincia di Ascoli Piceno contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000 è stato approvato definitivamente il P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R.;
- P.R.G. è diventato esecutivo a seguito di pubblicazione dell'estratto della Delibera di Consiglio Provinciale n. 177/2000 sul BUR della Regione Marche n. 121 in data 23 novembre 2000;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2012 è stato approvato l'adeguamento al vigente P.R.G.
- Delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2018 ad oggetto: "Controdeduzioni alle osservazioni ed adozione definitiva della variante generale al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), ai sensi della L. n. 1150/1942 e s.m.i. e della L.R. n. 34/1992 e s.m.i." veniva adottata definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34 del 05/08/1992 e successive modificazioni, la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ripatransone adeguato al P.P.A.R., adottata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2017;
- le norme di salvaguardia relativamente alla suddetta variante ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. che dispone: "[...] La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione" non hanno più efficacia;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Ripatransone è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000 e divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione dell'estratto della medesima deliberazione sul B.U.R. Marche n. 121 del 23/11/2000;
- a seguito delle istanze pervenute da parte della cittadinanza e delle criticità emerse in sede applicativa della disciplina urbanistica vigente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere a un aggiornamento puntuale delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;

- l'esperienza maturata nell'attuazione delle previsioni di piano ha evidenziato come la scala della cartografia del PRG, pur adeguata alla pianificazione generale, possa determinare margini di approssimazione nell'individuazione degli ambiti di versante e nella conseguente valutazione delle condizioni geomorfologiche dei suoli, con possibili ricadute sull'applicazione delle relative disposizioni normative;
- si rende pertanto necessario introdurre criteri di maggiore dettaglio per la verifica delle condizioni morfologiche dei luoghi, al fine di garantire una più corretta, oggettiva e coerente applicazione della disciplina urbanistica rispetto allo stato reale dei luoghi;
- la presente variante interviene in modo puntuale sull'articolo 7.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, relativo agli "Ambiti di tutela definitivi" e, in particolare, alle "Categorie della struttura geomorfologica", con specifico riferimento alla disciplina dei "versanti e crinali";
- la modifica normativa prevede che, ai fini della verifica puntuale delle condizioni di pendenza, possa essere prodotto un rilievo topografico asseverato di dettaglio, redatto in scala non inferiore a 1:200 e corredato da idoneo piano quotato, idoneo a rappresentare con maggiore precisione l'andamento plano-altimetrico delle aree interessate;
- qualora tale rilievo dimostri l'assenza di condizioni di pendenza assoluta superiore al 30%, esso assume valore prevalente rispetto alla cartografia del PRG, limitatamente alla verifica della condizione geomorfologica, consentendo una più corretta individuazione degli ambiti effettivamente assoggettati alla disciplina restrittiva prevista per i versanti;
- la variante ha natura esclusivamente normativa, ricognitiva e di affinamento tecnico e non comporta alcuna modifica del dimensionamento complessivo del piano, né introduce variazioni delle destinazioni d'uso, alterazioni dei carichi insediativi o modifiche alla dotazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968;
- restano integralmente confermate e prevalenti le disposizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), alla normativa in materia di vincolo idrogeologico, nonché tutte le prescrizioni finalizzate alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione del rischio idrogeologico;
- l'introduzione di strumenti conoscitivi di maggiore dettaglio è finalizzata esclusivamente a supportare l'istruttoria tecnico-amministrativa, migliorando l'accuratezza delle valutazioni senza determinare incrementi delle possibilità edificatorie né alterazioni delle condizioni di sicurezza del territorio;
- la variante si configura pertanto come intervento di affinamento conoscitivo e di supporto all'istruttoria tecnica, volto a ridurre le approssimazioni connesse alla scala della cartografia di piano e a migliorare la coerenza tra disciplina urbanistica e stato reale dei luoghi, senza introdurre nuove previsioni insediative;
- la modifica risulta coerente con i principi della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in quanto finalizzata a migliorare la qualità delle informazioni di base e a garantire una più efficace applicazione delle tutele ambientali esistenti, senza determinare effetti ambientali significativi;
- sotto il profilo procedurale, la presente variante è riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 15, comma 5, e 30 della L.R. Marche n. 34/1992, in quanto non comporta modifiche al dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico generale, non incide sulle destinazioni d'uso delle aree e non determina variazioni dei carichi insediativi o della dotazione degli standard urbanistici.

CONSIDERATO altresì che la variante di cui trattasi prevede la modifica dell'art. 7.1 delle NTA del vigente PRG nel modo seguente:

ART. 7.1 NTA VIGENTI

Le NTA del vigente PRG prevedono:

Art 7 - AMBITI DI TUTELA DEFINITIVI

- art. 7.1 Tutela integrale

Negli Ambiti di tutela integrale sono vietati:

a) ogni nuova edificazione, nonché ampliamento degli edifici esistenti. Sono ammessi esclusivamente: a1) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della Legge 28.2.1985 n. 47;

- a2) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c), d), della Legge al 457/78, che non prevedano aumento di volume.
- a3) le serre per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, purché, relativamente a quelle con copertura stabile di cui all'art. 10, lettera b) della L.R. n. 13/90, in aree con pendenza non superiore al 10% ed a distanza di almeno mt. 50 dalle sponde o piede esterno degli argini del torrente Tesino, mt. 100 da quelli del Menocchia e mt. 35 da quelli degli altri corsi d'acqua.
- b) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- c) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvopastorale;
- d) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e) l'apposizione, limitatamente alle sole strade panoramiche, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.2.1979 n. 400;
- f) l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
- f1) in quelle autorizzate è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area che tiene luogo del progetto di recupero ambientale. di cui all'art. 57 delle NTA del PPAR. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
- f2) in quelle sprovviste di autorizzazione regionale, i cui lavori sono sospesi, dovrà essere presentato un progetto di recupero ambientale da predisporre ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR, escluso l'ampliamento. L'attività di cava potrà proseguire secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto.
- f3) nelle aree interessate da cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR.
- g) l'abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla n. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono le protezioni da specie faunistiche particolari;
- i) i nuovi tracciati stradali, fatta eccezione per percorsi naturalistici, pedonali ed a cavallo che non alterino la morfologia del terreno e non comportino abbattimento di vegetazione autoctona, privilegiando il recupero di vecchi sentieri o strade dismesse. Sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità esistente piste ciclabili in tratti di Ambito fluviale del torrente Tesino al fine di consentire la continuità di fruizione del corridoio fluviale con mezzi alternativi al veicolo motorizzato
- l) i movimenti di terra che alterino stabilmente o in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per i lagoni di accumulo per usi irrigui i progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR e le sistemazioni di aree a verde con modesti movimenti di terra per la realizzazione del campo per il golf;
- m) gli impianti tecnologici fuori terra (serbatoi, antenne, ecc.) e sottoservizi che alterino stabilmente il profilo naturale del terreno. Sono esclusivamente consentiti:
- m1) impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, centraline, antenne e ripetitori, ecc.) previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR;
- m2)-pozzi per la captazione di risorse idriche sotterranee, se autorizzati;
- m3)-opere ed interventi a carattere temporaneo connessi alla ricerca di idrocarburi, ecc.;
- m4)-modeste sistemazioni a terra per verde ricreativo, purché su aree con pendenza inferiore all'8%. Integrano le suddette disposizioni generali le seguenti prescrizioni particolari per alcune categorie costitutive del paesaggio.

Categorie della struttura geomorfologica

Emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche

a) per le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, individuate dal PRG e sottoposte a tutela integrale non si applica il regime di esenzione, fatta eccezione per le opere pubbliche indifferibili ed urgenti.

b) nell' Ambito dei progetti di recupero ambientale (anche per cave esistenti, dismesse o attive), devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive dell' art. 50 delle NTA del PPAR.

c) interventi di recupero delle aree caratterizzate da emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti, devono essere assoggettati ai criteri ed alle procedure di cui agli articoli 9,29,30,31 e 32 delle NTA del PPAR.

Corsi d' acqua

a) Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell' argine è vietata aratura di profondità superiore a cm 50. All' intero del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento di regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell' alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

b) Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate di cui all' art. 27 delle NTA del PPAR, 6 fissa una zona di rispetto inedificabile per lato avente i valori previsti art. 29 delle NTA del PPAR, dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale di cui all' art. 57 delle stesse NTA del PPAR nonché l' esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche ed i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all' intero degli Ambiti di tutela dei corsi d' acqua di 2^a e 3^a classe.

Versanti e crinali

a) per tali categorie costitutive si applicano le disposizioni di base permanenti di cui agli articoli 30 e 31 delle NTA del PPAR.

b) Sulle aree tendenzialmente instabili o ad instabilità latente, individuate nelle "Carte della pericolosità e vulnerabilità" in scala 1: 5.000 per ciascuna Unità Organica, sono prescritti rimboschimenti ed opere tendenti alla corretta regimazione delle acque. Il Sindaco, attraverso apposita ordinanza, impartirà le opportune prescrizioni ai proprietari.

ART. 7.1 NTA VARIANTE

Le NTA del PRG modificate prevedranno:

Art 7 - AMBITI DI TUTELA DEFINITIVI

- art. 7.1 Tutela integrale

Negli Ambiti di tutela integrale sono vietati:

a) ogni nuova edificazione, nonché ampliamento degli edifici esistenti. Sono ammessi esclusivamente: a1) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della Legge 28.2.1985 n. 47;

a2) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c), d), della Legge al 457/78, che non prevedano aumento di volume.

a3) le serre per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, purché, relativamente a quelle con copertura stabile di cui all'art. 10, lettera b) della L.R. n. 13/90, in aree con pendenza non superiore al 10% ed a distanza di almeno mt. 50 dalle sponde o piede esterno degli argini del torrente Tesino, mt. 100 da quelli del Menocchia e mt. 35 da quelli degli altri corsi d'acqua.

b) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

c) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvopastorale;

- d) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e) l'apposizione, limitatamente alle sole strade panoramiche, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.2.1979 n. 400;
- f) l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
- f1) in quelle autorizzate è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area che tiene luogo del progetto di recupero ambientale. di cui all'art. 57 delle NTA del PPAR. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
- f2) in quelle sprovviste di autorizzazione regionale, i cui lavori sono sospesi, dovrà essere presentato un progetto di recupero ambientale da predisporre ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR, escluso l'ampliamento. L'attività di cava potrà proseguire secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto.
- f3) nelle aree interessate da cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR.
- g) l'abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla n. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
- i) i nuovi tracciati stradali, fatta eccezione per percorsi naturalistici, pedonali ed a cavallo che non alterino la morfologia del terreno e non comportino abbattimento di vegetazione autoctona, privilegiando il recupero di vecchi sentieri o strade dismesse. Sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità esistente piste ciclabili in tratti di Ambito fluviale del torrente Tesino al fine di consentire la continuità di fruizione del corridoio fluviale con mezzi alternativi al veicolo motorizzato
- l) i movimenti di terra che alterino stabilmente o in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per i laghi di accumulo per usi irrigui i progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR e le sistemazioni di aree a verde con modesti movimenti di terra per la realizzazione del campo per il golf;
- m) gli impianti tecnologici fuori terra (serbatoi, antenne, ecc.) e sottoservizi che alterino stabilmente il profilo naturale del terreno. Sono esclusivamente consentiti:
- m1) impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, centraline, antenne e ripetitori, ecc.) previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR;
- m2) pozzi per la captazione di risorse idriche sotterranee, se autorizzati;
- m3) opere ed interventi a carattere temporaneo connessi alla ricerca di idrocarburi, ecc.;
- m4) modeste sistemazioni a terra per verde ricreativo, purché su aree con pendenza inferiore all'8%. Integrano le suddette disposizioni generali le seguenti prescrizioni particolari per alcune categorie costitutive del paesaggio.

Categorie della struttura geomorfologica

Emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche

- a) per le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, individuate dal PRG e sottoposte a tutela integrale non si applica il regime di esenzione, fatta eccezione per le opere pubbliche indifferibili ed urgenti.
- b) nell'Ambito dei progetti di recupero ambientale (anche per cave esistenti, dismesse o attive), devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive dell'art. 50 delle NTA del PPAR.
- c) interventi di recupero delle aree caratterizzate da emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le

infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti, devono essere assoggettati ai criteri ed alle procedure di cui agli articoli 9,29,30,31 e 32 delle NTA del PPAR.

Corsi d' acqua

a) Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell' argine è vietata aratura di profondità superiore a cm 50. All' intero del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento di regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell' alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare ambiente fluviale qualora vi siano insediale specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

b) Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate di cui all' art. 27 delle NTA del PPAR, 6 fissa una zona di rispetto inedificabile per lato avente i valori previsti art. 29 delle NTA del PPAR, dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale di cui all' art. 57 delle stesse NTA del PPAR nonché l' esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche ed i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all' intero degli Ambiti di tutela dei corsi d' acqua di 2^a e 3^a classe.

Versanti e crinali

a) per tali categorie costitutive si applicano le disposizioni di base permanenti di cui agli articoli 30 e 31 delle NTA del PPAR.

b) Sulle aree tendenzialmente instabili o ad instabilità latente, individuate nelle "Carte della pericolosità e vulnerabilità" in scala 1: 5.000 per ciascuna Unità Organica, sono prescritti rimboschimenti ed opere tendenti alla corretta regimazione delle acque. Il Sindaco, attraverso apposita ordinanza, impartirà le opportune prescrizioni ai proprietari.

c) **Gli ambiti di tutela definitivi, individuati cartograficamente dal PRG, si strutturano in relazione alle categorie costitutive del paesaggio del P.P.A.R., con riferimento ai relativi sottosistemi tematici. In tali ambiti si applicano le norme di tutela integrale e di tutela speciale, così come definite per ciascuna categoria e specificate nel presente articolato.**

d) **I versanti individuati dal PRG costituiscono ambiti di attenzione geomorfologica. Ai fini della verifica puntuale dello stato dei luoghi, è ammessa la presentazione di un rilievo topografico di dettaglio, redatto in scala non inferiore a 1:200, corredato da piano quotato e asseverato da tecnico abilitato. Qualora tale rilievo dimostri che le aree oggetto di intervento non presentano pendenze assolute superiori al 30%, esso assume valore prevalente rispetto alla perimetrazione cartografica del PRG, limitatamente alla verifica della condizione morfologica. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Paesistico Ambientale Regionale, nonché delle norme finalizzate alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione del rischio idrogeologico.**

VISTA la documentazione tecnica predisposta:

- Rapporto Preliminare di Screening semplificato;
- Relazione Urbanistica;
- Elaborato con modifica dell'art. 7.1;
- Modulo di richiesta di avvio di screening semplificato;
- Modulo screening procedura semplificata
- Studio fattibilità della variante.

RAPPRESENTATO che la variante in parola:

- non determina un incremento del carico urbanistico;
- non prevede mutamento delle destinazioni d'uso;
- non contempla il trasferimento di capacità edificatoria in altre aree esterne al perimetro originario delle stesse;
- non comporta alcuna modifica agli standard urbanistici, già verificati e rispettati nell'ambito

- del piano attuativo vigente.
- non prevede incrementi volumetrici rispetto alle potenzialità edificatorie stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente”, ma si configura come modifica puntuale di carattere normativo, finalizzata a integrare e precisare i criteri applicativi della disciplina vigente.

FATTO PRESENTE che:

- in relazione alla normativa vigente in materia ambientale, si evidenzia che, preventivamente all'adozione della variante, è espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. Marche n. 179/2025.
- in considerazione delle caratteristiche della variante — che non determina incremento del carico urbanistico, non prevede trasferimenti di capacità edificatoria, né introduce opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza — la procedura è stata attivata in forma semplificata, ai sensi dell'Allegato A, articolo A.3), comma 5, della citata deliberazione regionale che prevede nello specifico:

5. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano incremento del carico urbanistico, 16 che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse¹⁷ e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata. A tal fine l'Autorità procedente, prima dell'adozione della variante o del piano, trasmette all'Autorità competente un'istanza, mediante il modulo contenuto nel Decreto regionale n. 13 del 17 gennaio 2020, allegando:

il Rapporto Preliminare di screening semplificato costituito da una sintetica relazione contenente una descrizione generale della variante o del piano, le caratteristiche delle aree interessate, tenendo conto di quanto richiesto al primo punto dell'Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, ossia fornendo i dati necessari per escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione della previsione di variante o di piano;

gli eventuali pareri degli SCA ritenuti necessari, già acquisiti.

La verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata si conclude entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza. Si precisa che, qualora per una modifica di un piano programma l'Autorità Procedente ritenesse di individuare SCA in relazione ad un numero pari o superiore a tre aspetti ambientali, la procedura non può essere riconducibile ad uno screening di VAS semplificato, ma si dovrà procedere ad una verifica assoggettabilità a VAS ordinaria. Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell'istanza non sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, lo segnala entro 15 giorni al proponente / Autorità procedente affinché questa possa provvedere ad avviare la verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria. Qualora l'Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell'istanza sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, l'esito sarà la non assoggettabilità a VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità in forma semplificata è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

- la Provincia di Ascoli Piceno Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio – Pianificazione Territoriale con Determina Dirigenziale n. 27 del 29/04/2026 R.G. n. 382 del 29/04/2026 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 29/04/2026 con prot. n. 5616 ad oggetto: Comune di Ripatransone. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 179/25), relativa alla modifica dell'art.7.1 delle NTA del PRG vigente” ha stabilito:

“[...]

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. della variante relativa alla modifica dell'art.7.1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente del comune di Ripatransone a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui all'art.15 ,comma 5, e all'art. 30, comma 3, della LR n. 34/92.

B) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente, all'AST Marche – Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno e al Genio Civile Marche Sud della Regione Marche quali soggetti competenti in materia ambientale; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

E) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

F) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.”

- la suddetta Determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ripatransone nonché all'Albo Pretorio on-line n. 479 del 20/05/2026;

RAMMENTATO che l'ex art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992 come modificato dall'art. 1, L.R. n. 43/2019 disponeva: “Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge”;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19 e nello specifico:

il comma 8: Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).

il comma 12: Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:

a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 sono altresì ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5;

VISTI:

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Sud protocollo n. 420467 del 24/03/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 25/03/2026 con prot. n. 4000 che di seguito si riporta:

“[...]”

Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001)

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D. P. R. 380/2001, per la Variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni:

- *ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da Studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*
- *dai risultati ottenuti da detti Studi, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*
- *le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il Sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.*

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Ripatransone di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

“[...]”

- il parere favorevole espresso dalla Azienda Sanitaria Territoriale Dipartimento di Prevenzione protocollo n. 33283 del 07/04/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 07/04/2026 con prot. n. 4493 che di seguito si riporta:

“[...] Con riferimento alla Vostra istanza assunta al registro di protocollo AST in data 25.03.2026 con il n. 29470, esaminata la documentazione trasmessa su supporto informatico, si esprime parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di cui trattasi.”

DATO ATTO che per le procedure di deposito e pubblicazione dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni di cui all'ex art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.:

“1.I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2.Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3.Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”

RITENUTO di poter procedere all'adozione della variante al PRG di cui trattasi;

VERIFICATO che dal presente atto non derivano impegni di spesa né minori entrate per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. del 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n. 179 del 17/02/2025, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;
- il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- il vigente R.E.C.;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

VISTO il parere in calce espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- Di adottare la variante in parola con le procedure di cui all'ex art. 15, comma 5, ed ex art. 30 della L.R. n° 34/1992 come previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19 costituita dai seguenti elaborati che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Rapporto Preliminare di Screening semplificato;
- Relazione Urbanistica;
- Elaborato con modifica dell'art. 7.1;
- Modulo di richiesta di avvio di screening semplificato;
- Modulo screening procedura semplificata
- Studio fattibilità della variante.

3- Di condividere e prendere atto dei pareri espressi da seguenti enti:

- parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Sud protocollo n. 420467 del 24/03/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 25/03/2026 con prot. n. 4000 che di seguito si riporta:

[...]

Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001)

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D. P. R. 380/2001, per la Variante urbanistica puntuale al vigente Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni:

- *ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da Studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*
- *dai risultati ottenuti da detti Studi, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*

- le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il Sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Ripatransone di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

[...];

- parere favorevole espresso dalla Azienda Sanitaria Territoriale Dipartimento di Prevenzione protocollo n. 33283 del 07/04/2026, agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 07/04/2026 con prot. n. 4493 che di seguito si riporta:

"[...] Con riferimento alla Vostra istanza assunta al registro di protocollo AST in data 25.03.2026 con il n. 29470, esaminata la documentazione trasmessa su supporto informatico, si esprime parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di cui trattasi."

4- Di recepire integralmente i contenuti nella Determina Dirigenziale n. 27 del 29/04/2026 R.G. n. 382 del 29/04/2026 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 29/04/2026 con prot. n. 5616 ad oggetto: "Comune di Ripatransone. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 179/25), relativa alla modifica dell'art.7.1 delle NTA del PRG vigente" della Provincia di Ascoli Piceno Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio – Pianificazione Territoriale con la quale è stato stabilito:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. della variante relativa alla modifica dell'art.7.1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente del comune di Ripatransone a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui all'art.15 ,comma 5, e all'art. 30, comma 3, della LR n. 34/92.

B) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente, all'AST Marche – Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno e al Genio Civile Marche Sud della Regione Marche quali soggetti competenti in materia ambientale; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

E) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

F) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato."

- la suddetta Determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ripatransone nonché all'Albo Pretorio on-line n. 479 del 20/05/2026;

5- Di prendere atto che, ai sensi dell'ex art. 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., la presente variante sarà depositata presso la segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi; durante tale periodo chiunque potrà prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni;

6- Di dare atto altresì che, dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line, sul Sito Istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti;

7- Di disporre che ai sensi dell'art. 30 della L.R. Marche 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n. 19/2023, contestualmente al deposito presso la sede comunale, la presente deliberazione, corredata dei relativi elaborati, sia trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno ai fini della formulazione delle eventuali osservazioni di competenza.

8- Di nominare in base al disposto dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento il Geom. Simone Traini, Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica;

9- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 della T.U. n. 267/2000 con successiva votazione unanime e favorevole

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole

Ripatransone, li 20-05-2026

Il Responsabile dell'Area Interessata
Traini Simone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL SINDACO
LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI

=====